

STATUTO

**GAMA MAI PIU' SOLI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TUGLIE LE VIA TERMITI 2

Numero REA: LE - 333537

Codice fiscale: 04986210757

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

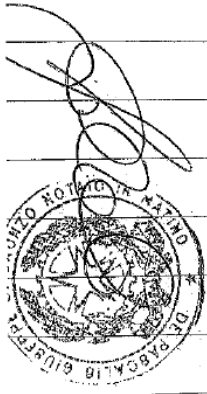
Parte 1 - Protocollo del 04-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO ^A AL N. 22604 DELLA RACCOLTA
===== STATUTO =====	
della "GAMA MAI PIU' SOLI Società Cooperativa Sociale"	
===== Denominazione - Sede - Durata =====	
Art. 1 - E' corrente una Cooperativa Sociale denominata: =====	
===== "GAMA MAI PIU' SOLI Società Cooperativa Sociale". =====	
Art. 2 - La sede è fissata nel Comune di Tuglie (Lecce).	
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed	
uffici anche in altre località. =====	
L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppu-	
re lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune	
in cui è ubicata la sede sociale è di esclusiva competenza	
dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della	
sede legale della società all'interno del Comune in cui è u-	
bicata la sede sociale. =====	
Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre	
2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibe-	
razione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza. ==	
===== Disciplina di riferimento =====	
Art. 4 - Alla presente cooperativa si applicano: =====	
1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
con la suddetta legge, le norme relative ai settori in cui	
la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposi-	
zioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modifi-	
cazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; =====	

4 di 31

	miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quel-	
	le attività atte al recupero della capacità di autonoma ge-	
	stione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari	
	di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali	
	all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità rela-	
	zionali nel sociale; =====	
	c) residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilita-	
	zione che si configurano come struttura alternativa al rico-	
	vero istituzionale per anziani - anche affetti da malattie	
	neuro degenerative, quali demenza senile e alzheimer - disa-	
	bili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e all'in-	
	serimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato	
	professionalmente secondo la normativa vigente; =====	
	d) servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, edu-	
	cativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto pres-	
	so la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di	
	accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamen-	
	te allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o priva-	
	ti; =====	
	e) asili nido con annesso servizio mensa; =====	
	f) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti	
	alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fi-	
	sico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e arti-	
	gianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'u-	
	tilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo; ----	

	g) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.); =====
	h) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc.); =====
	i) attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei; =====
	j) turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico. =====
	k) trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido

	e ludoteca; =====	
	1) servizi di baby-sitter e di animazione infantile. =====	
	Art.6 - Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, sia direttamente che indirettamente, necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale e, quindi, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili ed opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui sopra. In particolare la cooperativa potrà acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, beni immobili e mobili, oggetti di arredamento, denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere; amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà; contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi socio-sanitari ed educativi e di perseguire, pertanto, gli scopi mutualistici che si propone. La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società. =====	
		

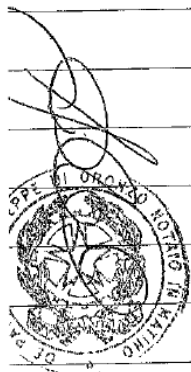
	La società cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed
	agevolazioni di legge e potrà utilizzare i finanziamenti e
	le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e co-
	munitarie. =====
	Al fine della realizzazione di quanto previsto nell'oggetto
	sociale, la cooperativa può: =====
	a) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali, nazionali ed internazionali, nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali, di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione, nonché accedere a finanziamenti, usufruendo di contributi e mutui previsti dalle vigenti leggi nazionali e comunitarie; =====
	b) partecipare ai pubblici appalti, concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private e altro; =====
	c) assumere, con delibera dell'assemblea, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale; =====
	d) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; =====
	e) istituire, acquistare o assumere in affitto o in altre

	forme ogni bene mobile o immobile necessario per l'espleta-	
	mento delle attività sociali, che verrà gestito in forma as-	
	sociata. =====	
	Art. 7 - La cooperativa, nello svolgimento della propria at-	
	tività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavo-	
	rative dei soci; comunque potrà svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale. ==	
	L'Assemblea dei soci determina con regolamenti interni redat-	
	ti secondo le norme dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.	
	142, le condizioni e le sanzioni per lo svolgimento delle at-	
	tività connesse al conseguimento delle finalità sociali. ====	
	===== Soci. =====	
	Art. 8 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere so-	
	ci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli	
	della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi sociali.	
	La base sociale dei soci cooperatori è costituita dai soci	
	lavoratori, dai soci svantaggiati e dai soci volontari. =====	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci è rispettato il principio della parità di trattamento. =====	
	La tipologia dei soci svantaggiati è definita dalla normati-	
	va vigente in materia. I soci svantaggiati assumono la qua-	
	lità di socio, in quanto essa sia compatibile con il loro	
	stato soggettivo. La condizione di persona svantaggiata deve	
	risultare da documentazione proveniente dalla pubblica ammi-	

nistrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. =====	
I soci volontari conferiscono a titolo gratuito la loro atti-	
vità cooperativistica ai sensi della legge 381/1991. Essi so-	
no iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro	
numero non può superare la metà del numero complessivo dei	
soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collet-	
tivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e	
autonomo, ad eccezione degli obblighi assicurativi contro	
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per	
la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di atti-	
vità di volontariato possono essere utilizzate in misura com-	
plementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impie-	
go di operatori professionali previsti dalle disposizioni vi-	
genti; esse non concorrono alla determinazione dei costi di	
servizio, fatta eccezione per gli oneri assicurativi di cui	
sopra, ai sensi dell'art. 13 comma 2-bis del D. Lgs. n.	
112/2017. =====	
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimbor-	
so delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizio-	
ni preventivamente stabilite dalla società medesima. Sono in	
ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. =====	
Si applicano, in materia di volontari, la disciplina di cui	
agli artt. 17-19 del D. Lgs. n. 117/2017. =====	
Art. 9 - Chi desidera diventare socio deve presentare doman-	

	da scritta all'organo amministrativo, specificando: =====
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, città- dinanza e codice fiscale; =====
	b) eventuale titolo di studio, le specifiche competenze pos- sedute e l'attività professionale svolta; =====
	c) indicazione della qualifica di socio ordinario o volonta- rio; =====
	d) il numero di quote che si propone di sottoscrivere, entro i limiti stabiliti dalla legge; =====
	e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i re- golamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate da- gli organi sociali. =====
	Art. 10 - L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente artico- lo e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione e stabili- sce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assem- blea in sede di approvazione del bilancio su proposta del- l'organo amministrativo. =====
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes- sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so- ci. =====
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am- ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa

12 di 31

	fettuarsi entro un mese dalla data della delibera di ammis-
	sione; =====
	b) al pagamento del sovrapprezzo eventualmente stabilito dal-
	l'Assemblea.
	Art. 13 - L'attività lavorativa dei soci costituisce adempi-
	mento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto per
	la loro attività lavorativa ad un compenso che deve essere
	proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettiva-
	mente svolto, sulla base dell'apposito regolamento approvato
	con il consenso di tutti i soci ed in relazione al risultato
	economico dell'esercizio. =====
	Ai sensi dell'art. 13 comma 1^ del D. Lgs. n. 112/2017, i la-
	voratori della cooperativa sociale hanno diritto ad un trat-
	tamento economico e normativo non inferiore a quello previ-
	sto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.
	Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso, la differenza retri-
	butiva tra lavoratori dipendenti della cooperativa sociale
	non potrà essere superiore al rapporto uno ad otto, da calco-
	larsi sulla base della retribuzione annua lorda. La coopera-
	tiva darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio
	bilancio sociale, ove sia tenuta a redigerlo. =====
	===== Recesso, esclusione e morte del socio. Rimborsi =====
	Art. 14 - Il rapporto sociale con i soci si estingue per: =====
	a) morte; =====
	b) recesso; =====

c) esclusione. =====

Art. 15 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c.,

il recesso è consentito al socio che: =====

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

c) qualora non abbia ricevuto i compensi di cui all'art.13. =

Salvo il caso di cui alla lettera c), per il quale l'effetto

del recesso è immediato, la dichiarazione di recesso deve es-

sere comunicata con raccomandata alla società. L'organo ammi-

nistrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-

zione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a

norma di legge e del presente statuto, legittimano il reces-

so. =====

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo ammini-

strativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il so-

cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-

ne, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. =

Il recesso ha effetto dalla data di delibera dell'organo am-

ministrativo con cui se ne constata i legittimi motivi. =====

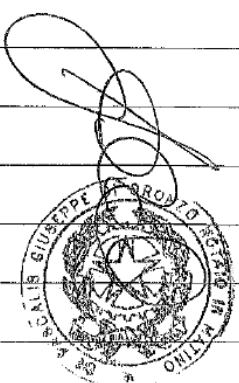
Art. 16 - L'organo amministrativo, oltre che nei casi previ-

sti dalla legge, può escludere il socio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

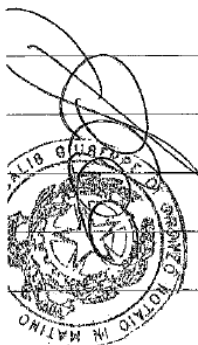
b) che in qualunque modo danneggi materialmente e moralmente

la società e fomenti dissidi o disordini fra i soci; =====

	c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti, oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====
	d) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società; =====
	e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte e del sovrapprezzo; =====
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza previa autorizzazione dell'organo amministrativo; =====
	g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito. =====
	L'esclusione del socio ha effetto dalla comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo. =====
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. =====
	Art. 17 - Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari delle sue quote hanno diritto di subentrare nella qualità di soci, purché abbiano i requisiti per l'ammissione. La relativa domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla morte del socio a pena di decadenza. L'accertamento dei requisiti per l'ammissione è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. =====
	Art. 18 - Il socio receduto od escluso nonché gli eredi o legatari del socio defunto che non intendano esercitare il di-

	ritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso del-
	le quote effettivamente versate sulla base del bilancio del-
	l'esercizio nel quale si verifica l'evento e, comunque, ad
	un valore non superiore a quello nominale. =====
	Il rimborso comprende anche il sovrapprezzo, ove versato,
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi
	dell'art. 2545-quinquies del cod. civ.. La domanda di rimbor-
	so deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di
	sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. =====
	Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'ap-
	provazione del bilancio. =====
	Le somme spettanti ai soci uscenti, agli eredi o ai legatari
	dei soci defunti, se non riscosse entro cinque anni dall'of-
	ferta, saranno devolute alla riserva legale. =====
	===== Patrimonio sociale - Bilancio - Ristorni - Utili =====
	Art. 19 - Il patrimonio sociale è costituito: =====
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un
	numero illimitato di quote; nessun socio può possedere una
	frazione del capitale sociale superiore ai limiti consentiti
	dalla legge; =====
	b) dalla riserva legale formata con gli utili conseguiti nel-
	l'attività sociale e con il valore delle quote eventualmente
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi dei
	soci deceduti; =====

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato
	con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto
	e delle deliberazioni degli organi sociali; =====
	d) da eventuali riserve straordinarie; =====
	e) da ogni altra riserva prevista dalla legge o costituita
	dall'Assemblea, a copertura di particolari rischi o in previ-
	sione di oneri futuri o costituita da sussidi e premi gover-
	nativi o da introiti comunque ammessi dalla legge. =====
	Tutte le riserve esistenti non sono ripartibili tra i soci
	durante la vita della società. =====
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del-
	le quote sottoscritte. =====
	Art. 20 - La quota è sempre nominativa, non può essere sotto-
	posta a pegno o vincoli né essere ceduta senza l'autorizza-
	zione dell'organo amministrativo e si considera vincolata a
	favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbli-
	gazioni che i soci contraggono con la medesima. =====
	Colui che intende alienare integralmente o parzialmente la
	propria partecipazione deve comunicare all'organo amministra-
	tivo, con lettera raccomandata, il cognome e nome, la resi-
	denza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, con
	indicazione specifica dei requisiti personali da questi pos-
	seduti e del prezzo pattuito per la cessione. L'organo ammi-
	nistrativo, entro trenta giorni dalla ricezione della racco-



18 di 31

	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-	
	genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-	
	gamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni	
	della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla ge-	
	stione. =====	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente e	
	sarà oggetto delle ulteriori pubblicazioni previste dalla	
	normativa di settore tempo per tempo vigente. =====	
	Inoltre, la cooperativa provvederà alla redazione ed alla	
	pubblicazione del bilancio sociale, previsto dall'art. 9 2^	
	comma del D. Lgs. n. 112/2017, ove obbligatorio per legge. ==	
	Art. 22 - L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto	
	delle leggi in materia, può deliberare, in favore dei soci	
	cooperatori diversi dai soci volontari, trattamenti economi-	
	ci ulteriori a titolo di ristorni. Il ristorno è ripartito	
	tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla	
	quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i cri-	
	teri stabiliti dall'apposito regolamento. =====	
	Art. 23 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinando: =====	
	a) una quota non inferiore alla misura stabilita dalla legge	
	alla riserva legale; =====	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	

	previste dalla legge; =====	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 22; =	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da	
	distribuire in misura non superiore ai limiti di legge; =====	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali; =====	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria. =====	
	L'Assemblea, comunque, in applicazione dell'art. 2514 cod.	
	civ.: =====	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato; =====	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori; =	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	

	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ===	
	===== Organi sociali =====	
	Art. 24 - La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono: ==	
	a) L'assemblea dei soci; =====	
	b) L'organo amministrativo: consiglio di amministrazione; =====	
	c) l'Organo di controllo, se nominato. =====	
	===== Assemblea =====	
	Art.25 - L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, il luogo dell'adunanza e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. =====	
	In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o informati tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo.	
	In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. =====	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro cento-	

venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, entro termini più lunghi, comunque non superiori a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, così come previsto nel presente statuto. =====

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo oppure ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dai soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. =====

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa. =====

La deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio quando riguarda: =====

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale; =
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Art. 26 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più degli amministratori o dai soci rappresentanti almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====
1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; =====
2. la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; =====
3. la nomina dell'organo di controllo o del revisore; =====
4. le modifiche dello statuto; =====
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti- co; =====
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so- stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; =====
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del- la liquidazione. =====
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de- liberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479 bis cod.civ. =====
Art. 27 - L'assemblea è validamente costituita: =====
- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, =
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioran- za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. =====
Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la li-

guidazione della società, e per la loro revoca, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. =====	
Art. 28 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte. =====	
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute. =====	
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe. =====	
Art. 29 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. =====	
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====	
===== Organo amministrativo =====	
Art. 30 - La cooperativa è amministrata da un consiglio di	

	amministrazione composto da tre a sette membri, comunque in
	numero dispari, su decisione dei soci in sede di nomina. Il
	Consiglio di amministrazione può essere composto anche da
	soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di am-
	ministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. =====
	Gli amministratori possono essere nominati per un periodo
	non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assem-
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-
	l'ultimo esercizio della loro carica. =====
	Gli amministratori non possono contemporaneamente far parte
	dell'organo di controllo. =====
	La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo
	è stato ricostituito. =====
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-
	sioni ovvero fino alla data che sia stabilita dai soci al-
	l'atto della nomina; essi sono rieleggibili. =====
	Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presi-
	dente ed il vice-presidente; esso può delegare, determinando-
	ne con propria delibera, parte delle proprie attribuzioni a
	uno o più amministratori. =====
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
	Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione e la dire-
	zione della società; esso è investito di tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il	
raggiungimento dell'oggetto sociale; ha facoltà di compiere	
tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento	
dello scopo sociale che non siano dalla legge o dal presente	
statuto riservati all'assemblea. =====	
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto	
al rimborso delle spese da loro sostenute per l'esercizio	
delle loro funzioni; con delibera dell'assemblea dei soci	
sarà attribuito loro un compenso. =====	
Art. 31 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli ammini-	
stratori. =====	
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nomi-	
nati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
l'eventuale ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunan-	
za e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====	
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
do intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di	
controllo ed il revisore, se nominati. =====	
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	

	za assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di vo-	d
	ti, la proposta si intende respinta. =====	c
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	t
	to dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori. =====	
	Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione	
	approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da amministratori soci coope-	
	ratori nominati dall'assemblea. =====	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. =	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina. =====	
	Art. 32 - La firma sociale e la rappresentanza legale della	
	società sono affidate anche in giudizio al Presidente del	
	Consiglio. La rappresentanza della cooperativa spetta anche	
	ai Consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza o	
	impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui at-	
	tribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza di que-	
	sto, ad un Consigliere designato dal Consiglio. =====	
	===== Organo di controllo =====	
	Art.33 -- Quando la legge ne prevede l'obbligo, l'Assemblea	

	dei soci provvederà alla nomina di un organo di controllo o
	di un revisore, che avrà le competenze ed i poteri previsti
	dalla normativa vigente in materia. L'organo di controllo è
	costituito da un solo membro che sarà tenuto anche alla revi-
	sione legale dei conti; =====
	il tutto fatte salve le inderogabili disposizioni di legge
	in materia. =====
	===== Scioglimento e altre disposizioni =====
	Art.34 - La cooperativa si scioglie per le cause previste
	dalla legge. =====
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una
	corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro
	delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scio-
	glimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento del-
	la stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal pre-
	sente statuto, dispone in merito alla determinazione del nu-
	mero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi,
	al compenso e ai criteri di liquidazione. =====
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto previsto come
	obbligatorio dalla legge. =====
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di
	liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimen-
	to, con delibera dell'assemblea, con le modalità e le maggio-
	ranze previste dal presente statuto. I soci che non abbiano

	concorso alla deliberazione riguardante la revoca della li-
	quidazione hanno diritto di recedere. =====
	Art. 35 - In caso di scioglimento della cooperativa vi è
	l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
	perazione. =====
	===== Clausola arbitrale =====
	Art. 36 - Tutte le controversie derivanti dal presente statu-
	to, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in genera-
	le dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla
	validità, all'interpretazione e all'applicazione delle dispo-
	sizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni a-
	dottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o
	all'esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la so-
	cietà ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla deci-
	sione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del
	Presidente del Tribunale di Lecce. =====
	L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del
	presidente del collegio. =====
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le
	controversie promosse da amministratori, liquidatori, organo
	di controllo e revisore ovvero promosse nei loro confronti,
	essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal mo-
	mento dell'accettazione del relativo incarico. =====
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coope-

rativa. =====

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto
della controversia. =====

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo
diritto con giudizio inappellabile (salvo le disposizioni in-
derogabili di legge in materia), determinando, altresì, la
ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. =====

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono
essere approvate con la delibera assembleare assunta con la
maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. =====

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-
vanta giorni, esercitare il diritto di recesso. =====

Manuela Corbelli
[Signature]



31 di 31